

The background of the cover is a close-up, artistic photograph of a microscope. The lens and part of the frame are visible, with a bright light source creating a lens flare effect. The colors are dominated by teal, blue, and purple, with a pinkish-purple light streak running across the lower part of the image.

Biocidi

Testo consolidato

Reg. (UE) n. 528/2012



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: Via Antonio de Curtis 28 - 06135 Ponte San Giovanni PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento (UE) n. 528/2012 | Testo consolidato (BPR)

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU n. L 167/1 del 27.6.2012).

Inserito nell'ultima parte dell'ebook:

- Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (GU n.284 del 29.11.2021)

[Vedi Modifiche/rettifiche](#)

Edizione: 5.1

Data: Dicembre 2021

ISBN: 9788898550258

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	3
Changelog	4
Modifiche/rettifiche	5
Regolamento (UE) n. 528/2012 Testo consolidato (BPR)	6
Capo I Ambito di applicazione e definizioni	11
Articolo 1 Scopo e oggetto	11
Articolo 2 Ambito di applicazione	11
Articolo 3 Definizioni	13
Capo II Approvazione dei principi attivi	15
Articolo 4 Condizioni per l'approvazione	15
Articolo 5 Criteri di esclusione	16
Articolo 6 Requisiti in materia di dati per la domanda	17
Articolo 7 Presentazione e convalida delle domande	17
Articolo 8 Valutazione delle domande	18
Articolo 9 Approvazione di un principio attivo	18
Articolo 10 Principi attivi candidati alla sostituzione	18
Articolo 11 Note tecniche di orientamento	19
Capo III Rinnovo e riesame dell'approvazione di un principio attivo	19
Articolo 12 Condizioni per il rinnovo	19
Articolo 13 Presentazione e accettazione delle domande	19
Articolo 14 Valutazione delle domande di rinnovo	20
Articolo 15 Riesame dell'approvazione di un principio attivo	21
Articolo 16 Misure di esecuzione	21
Capo IV Principi generali concernenti l'autorizzazione dei biocidi	21
Articolo 17 Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi	21
Articolo 18 Misure per l'utilizzo sostenibile dei biocidi	22
Articolo 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione	22
Articolo 20 Requisiti relativi alle domande di autorizzazione	25
Articolo 21 Deroghe ai requisiti in materia di dati	25
Articolo 22 Contenuto dell'autorizzazione	26
Articolo 23 Valutazione comparativa dei biocidi	26
Articolo 24 Note tecniche di orientamento	27
Capo V Procedura di autorizzazione semplificata	27
Articolo 25 Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata	27
Articolo 26 Procedura applicabile	27
Articolo 27 Messa a disposizione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata	28
Articolo 28 Modifica dell'allegato I	28
Capo VI Autorizzazioni nazionali di biocidi	29
Articolo 29 Presentazione e convalida delle domande	29
Articolo 30 Valutazione delle domande	30
Articolo 31 Rinnovo di un'autorizzazione nazionale	30
Capo VII Procedure di riconoscimento reciproco	31
Articolo 32 Autorizzazione in base al riconoscimento reciproco	31

Articolo 33 Riconoscimento reciproco in sequenza	31
Articolo 34 Riconoscimento reciproco in parallelo	32
Articolo 35 Comunicazione delle obiezioni al gruppo di coordinamento	32
Articolo 36 Comunicazione delle obiezioni irrisolte alla Commissione	33
Articolo 37 Deroghe al riconoscimento reciproco	33
Articolo 38 Parere dell'Agenzia	34
Articolo 39 Domanda di riconoscimento reciproco presentata da enti ufficiali o scientifici	34
Articolo 40 Norme supplementari e note tecniche di orientamento	34
Capo VIII Autorizzazioni dell'unione di biocidi	34
Articolo 41 Autorizzazione dell'Unione	34
Articolo 42 Biocidi per i quali può essere rilasciata un'autorizzazione dell'Unione	35
Articolo 43 Presentazione e convalida delle domande	35
Articolo 44 Valutazione delle domande	36
Articolo 45 Presentazione e accettazione delle domande	36
Articolo 46 Valutazione delle domande di rinnovo	37
Capo IX Revoca, riesame e modifica delle autorizzazioni	37
Articolo 47 Obbligo di notifica di effetti inattesi o nocivi	37
Articolo 48 Revoca o modifica di un'autorizzazione	38
Articolo 49 Revoca di un'autorizzazione su richiesta del titolare	38
Articolo 50 Modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare	39
Articolo 51 Modalità di applicazione	39
Articolo 52 Periodo di tolleranza	39
Capo X Commercio parallelo	39
Articolo 53 Commercio parallelo	39
Capo XI Equivalenza tecnica	41
Articolo 54 Valutazione dell'equivalenza tecnica	41
Capo XII Deroghe	41
Articolo 55 Deroghe ai requisiti	41
Articolo 56 Ricerca e sviluppo	42
Articolo 57 Esenzione dalla registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006	43
Capo XIII Articoli trattati	43
Articolo 58 Immissione sul mercato di articoli trattati	43
Capo XIV Protezione e condivisione dei dati	44
Articolo 59 Protezione dei dati in possesso delle autorità competenti o dell'Agenzia	44
Articolo 60 Periodi di protezione dei dati	45
Articolo 61 Lettera di accesso	45
Articolo 62 Condivisione dei dati	45
Articolo 63 Compensazione per la condivisione dei dati	46
Articolo 64 Uso dei dati per domande successive	46
Capo XV Informazione e comunicazione	47
Articolo 65 Osservanza dei requisiti	47
Articolo 66 Riservatezza	48
Articolo 67 Accesso del pubblico per via elettronica	49
Articolo 68 Registrazione e rendicontazione	50
Articolo 69 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi	50
Articolo 70 Schede di dati di sicurezza	52
Articolo 71 Registro per i biocidi	52
Articolo 72 Pubblicità	52

Articolo 73 Strutture antiveleni	53
Capo XVI L'agenzia	53
Articolo 74 Ruolo dell'Agenzia	53
Articolo 75 Comitato sui biocidi	53
Articolo 76 Segretariato dell'Agenzia	54
Articolo 77 Ricorsi	54
Articolo 78 Bilancio dell'Agenzia	55
Articolo 79 Moduli e software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all'Agenzia	55
Capo XVII Disposizioni finali	55
Articolo 80 Tariffe e oneri	55
Articolo 81 Autorità competenti	56
Articolo 82 Comitato permanente	56
Articolo 83 Esercizio della delega	57
Articolo 84 Procedura d'urgenza	57
Articolo 85 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico	57
Articolo 86 Principi attivi iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE	57
Articolo 87 Sanzioni	57
Articolo 88 Clausola di salvaguardia	58
Articolo 89 Misure transitorie	58
Articolo 90 Misure transitorie relative ai principi attivi valutati a norma della direttiva 98/8/CE	59
Articolo 91 Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE	60
Articolo 92 Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE	60
Articolo 93 Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE	60
Articolo 94 Misure transitorie relative agli articoli trattati	60
Articolo 95 Misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo	61
Articolo 96 Abrogazione	62
Articolo 97 Entrata in vigore	62
Allegati	63
Allegato I elenco dei principi attivi di cui all'articolo 25, lettera a)	64
Allegato II Prescrizioni in materia di informazione per i principi attivi	67
TITOLO 1 SOSTANZE CHIMICHE	68
TITOLO 2 MICRORGANISMI	94
Allegato III Prescrizioni in materia di informazione per i biocidi	101
TITOLO 1 PRODOTTI CHIMICI	102
TITOLO 2 MICRORGANISMI	116
Allegato IV Norme generali per l'adeguamento dei requisiti in materia di dati	124
1. I test non appaiono scientificamente necessari	124
1.1. Uso di dati esistenti	124
1.1.1. Dati sulle proprietà fisico-chimiche risultanti da esperimenti non effettuati conformemente alla buona pratica di laboratorio o a metodi di prova pertinenti	124
1.1.2. Dati sulle proprietà attinenti alla salute umana e all'ambiente risultanti da esperimenti non effettuati conformemente alla buona pratica di laboratorio o a metodi di prova pertinenti	124
1.1.3. Dati umani storici	124
1.2. Elementi di prova	125
1.3. Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività [(Q)SAR]	125
1.4. Metodi in vitro	125
1.5. Raggruppamento di sostanze e metodo read-across	126

2. I test sono tecnicamente impossibili	126
3. Test dell'esposizione adattati in modo specifico a un prodotto	126
Allegato V Tipi di biocidi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e relative descrizioni	128
Gruppo 1: Disinfettanti	128
Gruppo 2: Preservanti	128
Gruppo 3: Controllo degli animali nocivi	129
Gruppo 4: Altri biocidi	130
Allegato VI Principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi	131
Indice	131
Termini e definizioni	131
Introduzione	132
Valutazione	133
Conclusioni	138
Allegato VII Tavola di concordanza	142
Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179	148
Premessa	150
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione	151
Art. 2. Definizioni	151
Art. 3. Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all'articolo 17 paragrafo 1, del regolamento	151
Art. 4. Violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento	151
Art. 5. Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento	151
Art. 6. Violazioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all'articolo 56 del regolamento	151
Art. 7. Violazioni in materia di immissione sul mercato di articoli trattati di cui all'articolo 58 del regolamento	152
Art. 8. Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento	152
Art. 9. Violazioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi di cui all'articolo 69 del regolamento	152
Art. 10. Violazioni degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 72 del regolamento	152
Art. 11. Violazioni delle misure provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 88 del regolamento	152
Art. 12. Violazioni in materia di misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo di cui all'articolo 95 del regolamento	152
Art. 13. Violazione degli obblighi in materia di controlli di cui all'articolo 65 del regolamento e di obblighi di notifica di effetti inattesi o nocivi di cui all'articolo 47	152
Art. 14. Violazioni in materia di immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392	152
Art. 15. Misure applicative delle sanzioni amministrative	153
Art. 16. Abrogazioni	153
Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria	153
Art. 18. Disposizioni transitorie e finali	153
Realizzazione	154

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

Changelog

Ed. 5.1 Dicembre 2021

- Inserite note articoli Regolamento biocidi riguardanti la pertinente disciplina sanzionatoria propria del Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179.

Ed. 5.0 Novembre 2021

Inserito nell'ultima parte dell'ebook:

- [Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179](#)

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (GU n.284 del 29.11.2021). Entrata in vigore del provvedimento:14/12/2021.

Ed. 4.0 Maggio 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/807 della Commissione del 10 marzo 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il sorbato di potassio come principio attivo nell'allegato I del regolamento. (GU L 180/81 del 21.05.2021)

- Regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione come principio attivo nell'allegato I del regolamento. (GU L 180/78 del 21.5.2021)

Ed. 3.0 Aprile 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l'acido citrico come principio attivo nell'allegato I del regolamento (GU L 81 del 9.3.2021).

Ed. 2.0 Marzo 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione del 19 ottobre 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 106/3 del 26.03.2021)

Ed.1.0 Settembre 2020

Modifiche/rettifiche

Il testo consolidato del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU n. L 167/1 del 27.6.2012), tiene conto delle seguenti:

Modifiche:

Regolamento delegato (UE) n. 736/2013 della Commissione del 17 maggio 2013

Regolamento delegato (UE) n. 837/2013 della Commissione del 25 giugno 2013

Regolamento (UE) n. 334/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014

Regolamento Delegato (UE) 2019/1819 Della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento Delegato (UE) 2019/1820 Della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1821 della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento delegato (UE) 2019/1824 della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento Delegato (UE) 2019/1825 della Commissione dell'8 agosto 2019

Regolamento delegato (UE) 2021/525 della Commissione del 19 ottobre 2020

- Regolamento delegato (UE) 2021/407 della Commissione del 3 novembre 2020

- Regolamento delegato (UE) 2021/806 della Commissione del 10 marzo 2021

- Regolamento delegato (UE) 2021/807 della Commissione del 10 marzo 2021

Rettifiche:

Rettifica, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 57 (528/2012)



Regolamento (UE) n. 528/2012 | Testo consolidato (BPR)

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU n. L 167/1 del 27.6.2012).

Capo I Ambito di applicazione e definizioni

[Articolo 1 Scopo e oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

Capo II Approvazione dei principi attivi

[Articolo 4 Condizioni per l'approvazione](#)

[Articolo 5 Criteri di esclusione](#)

[Articolo 6 Requisiti in materia di dati per la domanda](#)

[Articolo 7 Presentazione e convalida delle domande](#)

[Articolo 8 Valutazione delle domande](#)

[Articolo 9 Approvazione di un principio attivo](#)

[Articolo 10 Principi attivi candidati alla sostituzione](#)

[Articolo 11 Note tecniche di orientamento](#)

Capo III Rinnovo e riesame dell'approvazione di un principio attivo

[Articolo 12 Condizioni per il rinnovo](#)

[Articolo 13 Presentazione e accettazione delle domande](#)

[Articolo 14 Valutazione delle domande di rinnovo](#)

[Articolo 15 Riesame dell'approvazione di un principio attivo](#)

[Articolo 16 Misure di esecuzione](#)

Capo IV Principi generali concernenti l'autorizzazione dei biocidi

[Articolo 17 Messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi](#)

[Articolo 18 Misure per l'utilizzo sostenibile dei biocidi](#)

[Articolo 19 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione](#)

[Articolo 20 Requisiti relativi alle domande di autorizzazione](#)

[Articolo 21 Deroche ai requisiti in materia di dati](#)

[Articolo 22 Contenuto dell'autorizzazione](#)

[Articolo 23 Valutazione comparativa dei biocidi](#)

[Articolo 24 Note tecniche di orientamento](#)

Capo V Procedura di autorizzazione semplificata

[Articolo 25 Ammissibilità della procedura di autorizzazione semplificata](#)

[Articolo 26 Procedura applicabile](#)

[Articolo 27 Messa a disposizione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata](#)

[Articolo 28 Modifica dell'allegato I](#)

Capo VI Autorizzazioni nazionali di biocidi

[Articolo 29 Presentazione e convalida delle domande](#)

[Articolo 30 Valutazione delle domande](#)

[Articolo 31 Rinnovo di un'autorizzazione nazionale](#)

Capo VII Procedure di riconoscimento reciproco

[Articolo 32 Autorizzazione in base al riconoscimento reciproco](#)

[Articolo 33 Riconoscimento reciproco in sequenza](#)

[Articolo 34 Riconoscimento reciproco in parallelo](#)

[Articolo 35 Comunicazione delle obiezioni al gruppo di coordinamento](#)

[Articolo 36 Comunicazione delle obiezioni irrisolte alla Commissione](#)

[Articolo 37 Deroche al riconoscimento reciproco](#)

[Articolo 38 Parere dell'Agenzia](#)

[Articolo 39 Domanda di riconoscimento reciproco presentata da enti ufficiali o scientifici](#)

[Articolo 40 Norme supplementari e note tecniche di orientamento](#)

Capo VIII Autorizzazioni dell'unione di biocidi

Sezione 1 Rilascio delle autorizzazioni dell'Unione

[Articolo 41 Autorizzazione dell'Unione](#)

[Articolo 42 Biocidi per i quali può essere rilasciata un'autorizzazione dell'Unione](#)

[Articolo 43 Presentazione e convalida delle domande](#)

[Articolo 44 Valutazione delle domande](#)

Sezione 2 Rinnovo delle autorizzazioni dell'Unione

[Articolo 45 Presentazione e accettazione delle domande](#)

[Articolo 46 Valutazione delle domande di rinnovo](#)

Capo IX Revoca, riesame e modifica delle autorizzazioni

[Articolo 47 Obbligo di notifica di effetti inattesi o nocivi](#)

[Articolo 48 Revoca o modifica di un'autorizzazione](#)

[Articolo 49 Revoca di un'autorizzazione su richiesta del titolare](#)

[Articolo 50 Modifica di un'autorizzazione su richiesta del titolare](#)

[Articolo 51 Modalità di applicazione](#)

[Articolo 52 Periodo di tolleranza](#)

Capo X Commercio parallelo

[Articolo 53 Commercio parallelo](#)

Capo XI Equivalenza tecnica

[Articolo 54 Valutazione dell'equivalenza tecnica](#)

Capo XII Deroghe

[Articolo 55 Deroghe ai requisiti](#)

[Articolo 56 Ricerca e sviluppo](#)

[Articolo 57 Esenzione dalla registrazione ai sensi del regolamento \(CE\) n. 1907/2006](#)

Capo XIII Articoli trattati

[Articolo 58 Immissione sul mercato di articoli trattati](#)

Capo XIV Protezione e condivisione dei dati

[Articolo 59 Protezione dei dati in possesso delle autorità competenti o dell'Agenzia](#)

[Articolo 60 Periodi di protezione dei dati](#)

[Articolo 61 Lettera di accesso](#)

[Articolo 62 Condivisione dei dati](#)

[Articolo 63 Compensazione per la condivisione dei dati](#)

[Articolo 64 Uso dei dati per domande successive](#)

Capo XV Informazione e comunicazione

Sezione 1 Monitoraggio e relazioni

[Articolo 65 Osservanza dei requisiti](#)

[Articolo 66 Riservatezza](#)

[Articolo 67 Accesso del pubblico per via elettronica](#)

[Articolo 68 Registrazione e rendicontazione](#)

Sezione 2 Informazioni sui biocidi

[Articolo 69 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi](#)

[Articolo 70 Schede di dati di sicurezza](#)

[Articolo 71 Registro per i biocidi](#)

[Articolo 72 Pubblicità](#)

[Articolo 73 Strutture antiveleni](#)

Capo XVI L'Agenzia

[Articolo 74 Ruolo dell'Agenzia](#)

[Articolo 75 Comitato sui biocidi](#)

[Articolo 76 Segretariato dell'Agenzia](#)

[Articolo 77 Ricorsi](#)

[Articolo 78 Bilancio dell'Agenzia](#)

[Articolo 79 Moduli e software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all'Agenzia](#)

Capo XVII Disposizioni finali

[Articolo 80 Tariffe e oneri](#)

[Articolo 81 Autorità competenti](#)

[Articolo 82 Comitato permanente](#)

[Articolo 83 Esercizio della delega](#)

[Articolo 84 Procedura d'urgenza](#)

[Articolo 85 Adeguamento al progresso scientifico e tecnico](#)

[Articolo 86 Principi attivi iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE](#)

[Articolo 87 Sanzioni](#)

[Articolo 88 Clausola di salvaguardia](#)

[Articolo 89 Misure transitorie](#)

[Articolo 90 Misure transitorie relative ai principi attivi valutati a norma della direttiva 98/8/CE](#)

[Articolo 91 Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE](#)

[Articolo 92 Misure transitorie relative a biocidi autorizzati/registrati a norma della direttiva 98/8/CE](#)

[Articolo 93 Misure transitorie relative a biocidi non compresi nell'ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE](#)

[Articolo 94 Misure transitorie relative agli articoli trattati](#)

[Articolo 95 Misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo](#)

[Articolo 96 Abrogazione](#)

[Articolo 97 Entrata in vigore](#)



Allegati

[Allegato I](#)

[Allegato II Prescrizioni in materia di informazione per i principi attivi](#)

[Allegato III Prescrizioni in materia di informazione per i biocidi](#)

[Allegato IV Norme generali per l'adeguamento dei requisiti in materia di dati](#)

[Allegato V Tipi di biocidi di cui all'articolo 2, paragrafo 1 e relative descrizioni](#)

[Allegato VI Principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi](#)

[Allegato VII](#)



Decreto legislativo 2 novembre 2021 n. 179

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi. (GU n.284 del 29.11.2021) .Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/2021

[Premessa](#)

[Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione](#)

[Art. 2. Definizioni](#)

[Art. 3. Violazioni in materia di messa a disposizione sul mercato e uso dei biocidi di cui all'articolo 17 paragrafo 1, del regolamento](#)

[Art. 4. Violazione in materia di immissione sul mercato di biocidi autorizzati conformemente alla procedura di autorizzazione semplificata di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento](#)

[Art. 5. Violazioni in materia di commercio parallelo di cui all'articolo 53 del regolamento](#)

[Art. 6. Violazioni in materia di ricerca e sviluppo che interessano un biocida non autorizzato o un principio attivo non approvato di cui all'articolo 56 del regolamento](#)

[Art. 7. Violazioni in materia di immissione sul mercato di articoli trattati di cui all'articolo 58 del regolamento](#)

[Art. 8. Violazioni in materia di registrazione e rendicontazione di cui all'articolo 68 del regolamento](#)

[Art. 9. Violazioni in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei biocidi di cui all'articolo 69 del regolamento](#)

[Art. 10. Violazioni degli obblighi in materia di pubblicità di cui all'articolo 72 del regolamento](#)

[Art. 11. Violazioni delle misure provvisorie adottate ai sensi dell'articolo 88 del regolamento](#)

[Art. 12. Violazioni in materia di misure transitorie relative all'accesso al fascicolo sul principio attivo di cui all'articolo 95 del regolamento](#)

[Art. 13. Violazione degli obblighi in materia di controlli di cui all'articolo 65 del regolamento e di obblighi di notifica di effetti inattesi o nocivi di cui all'articolo 47](#)

[Art. 14. Violazioni in materia di immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392](#)

[Art. 15. Misure applicative delle sanzioni amministrative](#)

[Art. 16. Abrogazioni](#)

[Art. 17. Clausola di invarianza finanziaria](#)

[Art. 18. Disposizioni transitorie e finali](#)